

Funzioni della Provincia

- 1.** La Provincia svolge i compiti in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica secondo le funzioni ad essa assegnate dalle leggi nazionali e regionali.
- 2.** Alla Provincia è affidata l'attività di gestione del PTCP inteso come Piano aperto, in quanto risultato del coordinamento di più soggetti sulla base dell'attività di concertazione tra Comuni, Comunità Montane e Provincia.
La Provincia assolve alle funzioni di cui alla L.R. 31/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:
 - a) cura l'istruttoria ed attesta la compatibilità del PRG con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale vigente al momento dell'adozione del PRG parte strutturale;
 - b) assolve ai compiti di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 30 della L.R. 31/97;
 - c) fornisce la struttura progettuale di supporto per le azioni di copianificazione;
 - d) verifica la coerenza tra i contenuti del PTCP ed i programmi o progetti settoriali di propria competenza, collaborando alla loro definizione;
 - e) definisce e sviluppa programmi di ricerca ed approfondimento su ambiti sovracomunali ed in materia di ambiente e territorio promossi dalla stessa Provincia e dagli altri Enti territoriali;
 - f) cura i contenuti inerenti la pianificazione territoriale negli strumenti di specificazione ed attuazione del PTCP di cui al precedente art. 8.
- 3.** La Provincia assolve alle funzioni di cui all'art. 28 comma 5 D. Lgs. 267/2000 anche attraverso la verifica di compatibilità delle indicazioni urbanistiche, contenute nel Piano Pluriennale di Sviluppo socio - economico delle Comunità Montane, con il PTCP.
- 4.** La Provincia assolve alle funzioni di cui al comma 6 art. 12 L.R. 9/95, come modificato dall'art. 60 L.R. 3/99, e dell'art. 59 L.R. 3/99, verificando la compatibilità delle previsioni del Piano dell'Area naturale protetta relativamente alla pianificazione urbanistica e paesistica, valutando la corrispondenza delle eventuali modifiche e/o integrazioni apportate dal Piano dell'Area naturale protetta con le direttive e le prescrizioni del PTCP.
- 5.** La Provincia esercita le funzioni di cui al comma 6 dell'art. 12 L.R. 9/95, come modificato dall'art. 60 L.R. 3/99, con le procedure di cui all'art. 9 L.R. 31/97. Il Presidente della Provincia convoca la Conferenza istituzionale con l'Ente Parco e i Comuni interessati. Degli esiti della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Provincia, dal Presidente dell'Ente Parco e dai Sindaci dei Comuni. La Provincia sulla base degli esiti della Conferenza, con delibera di Giunta, approva il Piano.
- 6.** Per quanto riguarda l'Area naturale protetta "Parco del Tevere" la Provincia, in sede di Conferenza Istituzionale di cui all'art. 9 L.R. 31/97 per la verifica di compatibilità del PRG con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale, valuta anche le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate dal Piano dell'Area naturale protetta con gli indirizzi, direttive e prescrizioni del PTCP al fine di rendere coerenti i contenuti relativi all'area ricadente all'interno del Parco con quella esterna.
- 7.** Per i Comuni che rientrano nell'Area naturale protetta "Parco Nazionale dei Monti Sibillini", fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 25 L. 394/91, la Provincia, in sede di Conferenza istituzionale di cui all'art. 9 L.R. 31/97 per la verifica di compatibilità del PRG con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale, verifica anche la compatibilità delle previsioni del PRG con il PTCP e la compatibilità delle previsioni riguardanti le aree interne al Parco con le previsioni paesaggistiche urbanistiche del Piano del Parco.